Al personale Docente assunto con contratto a tempo determinato

Agli atti

I.I.S.S. "RONCALLI-FERMI-ROTUNDI-EUCLIDE" - MANFREDONIA
Prot. 0015132 del 11/11/2026
VII (Uscita)

Oggetto: Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente a tempo determinato.

Con la presente si richiamano le disposizioni vigenti in materia di fruizione delle ferie per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato, in conformità con l'art. 35 e 38, oltre alla dichiarazione congiunta del n.2 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente e con le norme sulla razionalizzazione della spesa pubblica Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Art. 55) e D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135).

Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa e prevenire la perdita del diritto o situazioni di mancata fruizione, si indicano di seguito i criteri operativi:

- Si informa il personale docente con contratto a tempo determinato che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.
- Obbligo di fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni: Il personale docente a tempo determinato è tenuto a fruire delle ferie maturate prioritariamente nei giorni di sospensione delle attività didattiche previsti dal calendario scolastico regionale e d'istituto (vacanze natalizie, pasquali, ponti deliberati dal Consiglio d'Istituto).
- Fruizione nel periodo estivo (contratti al 30 giugno): Per i docenti con contratto in scadenza al 30 giugno, le ferie residue dovranno essere fruite nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e la conclusione del contratto, ad esclusione dei giorni in cui il personale sia impegnato negli scrutini, negli esami di Stato o in attività collegiali programmate. I docenti a tempo determinato annuali fino al 31/08 richiederanno le ferie maturate dal 01 Luglio al 31 Agosto.
- Monetizzazione delle ferie: Si ricorda che, in base alla normativa vigente, è fatto assoluto divieto di monetizzare le ferie non godute. La liquidazione finanziaria delle ferie è consentita esclusivamente nei limiti della "differenza" tra i giorni di ferie spettanti e quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Pertanto, tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato).

In assenza di una richiesta formale, non sarà riconosciuta alcuna indennità sostitutiva, fatta eccezione per i giorni di ferie non goduti oltre il limite consentito dalla normativa.

Pertanto, si invita il personale docente a tempo determinato a programmare le ferie per il corrente a.s. 2026/27, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, con l'espressa avvertenza che in caso di mancata corretta programmazione e fruizione, le ferie non fruite non potranno essere oggetto di monetizzazione.

La richiesta di fruizione dovrà essere inoltrata tramite il portale/gestionale ARGO in uso presso Istituto.

Periodi di sospensione delle attività didattiche da calendario della regione Puglia:

Ponte: 7-8 dicembre 2026;

Vacanze di Natale: 23 dicembre al 6 gennaio 2027;

Vacanze di Pasqua: 25 al 30 marzo 2027.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Costanzo Cascavilla